

## **Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: Circolare n.4 del 15 marzo 2021 sui EER derivanti da PAP (prodotti assorbenti per la persona).**

Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Circolare n.4 del 15 marzo 2021 su sollecitazione di alcune Sezioni regionali che hanno richiesto se sia possibile attribuire nella categoria 1 "Raccolta e trasporto rifiuti urbani" i codici dell'EER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ha stabilito che, nell'attesa dell'adeguamento dei provvedimenti di iscrizione, i codici 150203 e 180104 possono essere trasportati da imprese iscritte in categoria 1 "Raccolta e trasporto rifiuti urbani".

Nel dettaglio occorre chiarire che la circolare richiama opportunamente il Decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 2019, n.62, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)" e in particolare l'allegato 1, punto 1, in quanto esso, in applicazione dell'articolo 184-ter dl D.lgs 152/05, stabilisce che i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come plastiche (End of Waste), qualora risultano conformi a determinati requisiti generali nonché a requisiti tecnici specificati dal decreto stesso.

In particolare tra i suindicati requisiti tecnici viene richiesto che per la produzione di tali prodotti plastici possono essere ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti:

15.02.03- assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02- limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02\*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;

18.01.04- rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)- limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili.

In sostanza nell'ottica di garantire un adeguato recupero delle tipologie di rifiuti derivanti da PAP di provenienza domestica, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, i rifiuti derivanti da prodotti assorbenti per la persona di cui sopra possono essere attribuiti nella categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani", con le relative limitazioni da riportare nei provvedimenti d'iscrizione.

*A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo*

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

**Per maggiori informazioni scrivere a**

**[info@bsnconsulting42.it](mailto:info@bsnconsulting42.it)**

**[www.bsnconsulting42.it](http://www.bsnconsulting42.it)**